



Camera dei Deputati
VI Commissione finanze
Audizione del 27.02.2023

A.C. 889, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Ringraziamo per l'invito il Presidente e tutti gli onorevoli membri della Commissione.

Preliminarmente alcune osservazioni di carattere generale. E' indubbio che la possibilità di accedere alle agevolazioni del super bonus 110% abbia contribuito in modo rilevante a rilanciare la nostra economia in un periodo storico fortemente provato prima dalla pandemia ed oggi dalle conseguenze del conflitto Russia-Ucraina e da un'inflazione a due cifre che riduce sempre più la capacità d'acquisto dei contribuenti.

I limiti dell'intervento avevamo già avuto modo di segnalarli in un'apposita memoria depositata presso questa Commissione nel 2020 in occasione della conversione in legge del cosiddetto decreto Rilancio.

Precisamente evidenziavamo la necessità di una percentuale ridotta, di un'erogazione del contributo a stato avanzamento lavori e previo le opportune verifiche sui cantieri, la possibilità di smobilizzo dei crediti acquisiti da parte delle banche.



Ci spiace dover constatare che forse fummo facili profeti tant'è che a distanza di circa tre anni dobbiamo riconfermare e ripetere le osservazioni formulate in occasione della conversione in legge del decreto Rilancio.

La procedura proposta può contemperare l'esigenza dei contribuenti di ricorrere più facilmente al super bonus e quella delle imprese nel rendere liquido il proprio credito.

Illustriamo la proposta con un esempio:

Una impresa edile esegue un lavoro di 100.000,00 euro, per il quale, dopo che il committente ha ottemperato alla procedura prevista compreso anche l'apposizione del visto di conformità, riceve in cessione un credito d'imposta di 110.000,00 in relazione all'attuale percentuale del 110% che già suggeriamo di ridurre all'80% per le motivazioni che di seguito esporremo.

L'attuale decreto dovrebbe prevedere che il committente mediante apposita dichiarazione carichi il credito d'imposta sul suo cassetto fiscale dal quale potrà trasferirlo all'impresa committente. A questo punto l'impresa, dopo l'accettazione, nel suo cassetto fiscale evidenzierà un credito d'imposta di 110.000,00 spendibile, mediante cessione, nei confronti di tutti i contribuenti, persone fisiche e/o imprese.

Il cassetto fiscale, quindi, funzionerà come una sorta di conto corrente fiscale sul quale l'intestatario potrà dare disposizioni di trasferimento ad altro soggetto mediante una semplice comunicazione da inviare telematicamente all'agenzia delle

2



entrate con la quale l'importo desiderato, nell'ambito della capienza, è girato ad ogni tipo di contribuente.

Nel nostro esempio il committente potrebbe trasferire opportunamente il suo credito d'imposta ai fornitori di materiali, di energia elettrica, al suo tributarista, ai suoi dipendenti, al supermercato, al negozio al dettaglio di abbigliamento, ecc....

Ovviamente la cessione sarà notevolmente facilitata nei confronti di contribuenti che generalmente espongono situazione di debito nei confronti dell'Erario e soprattutto si presenta molto sicura in quanto monitorata attraverso le movimentazioni del cassetto fiscale.

In ogni caso, l'impresa del nostro esempio, potrebbe smobilizzare il suo credito ricorrendo anche ad un intermediario finanziario.

Posto che l'agenzia delle entrate nelle istruzioni relative alla cessione del credito d'imposta sulle locazioni, sostanzialmente ricalca la procedura anzi descritta è opportuno suggerire quanto segue.

È necessario un intervento che modifichi la previsione legislativa secondo la quale il contributo, anche pro quota, deve essere utilizzato nell'anno pena la prescrizione dello stesso.

Pertanto, auspicando questa modifica, ai fini della cessione del cosiddetto bonus 110% occorre a nostro parere creare le condizioni opportune affinché il ricorso a questa agevolazione possa essere massimo e proficuo per tutti gli attori interessati:



contribuenti, imprese e banche. Ciò potrà verificarsi allorché il credito d'imposta sia percepito dalle parti alla stessa stregua del denaro contanti.

Sarebbe, quindi, opportuno prevedere che in caso di esecuzione di lavori che beneficiano del bonus in questione e in ipotesi di cessione del credito, anche sotto forma di sconto in fattura, l'impresa abbia l'obbligo di acquisire almeno il 20% dello stesso pari alla quota già utilizzabile nel primo anno. Questo obbligo trae spunto da quanto previsto, con tutte le differenze del caso, dagli interventi legislativi in materia di rottamazione delle autovetture allorché il beneficio concesso dallo Stato deve essere accompagnato da analogo beneficio concesso dalla impresa automobilistica. Nel caso in cui l'impresa intenda acquisire una percentuale superiore la stessa potrà scontare il credito presso una banca ad un tasso pari a quello applicato ai titoli di stato di durata quinquennale. La banca che sconta i crediti d'imposta a sua volta, a seguito di apposita convenzione col Mef, potrà acquistare titoli del debito pubblico di durata non inferiore ai cinque anni utilizzando i crediti d'imposta acquisiti nelle operazioni di sconto.

Questa procedura consente a tutte le parti di vedere immediatamente i benefici dell'operazione. Infatti

I contribuenti: se non scelgono l'uso personale della detrazione in 5 anni, realizzano l'intervento senza alcun esborso di denaro;



L'impresa appaltatrice: seppure ha un obbligo di acquisizione di almeno un 20% del credito d'imposta potrà subito utilizzarlo o smobilizzarlo con lo sconto bancario;

La banca: potrà decidere se attendere le scadenze annuali del credito d'imposta o convertirlo in titoli del debito pubblico.

È altrettanto chiaro che il successo di questa operazione si gioca anche sulla base dei tempi e della rapidità della procedura che dovrebbe così configurarsi:

Il contribuente o il condominio stipulano con l'impresa esecutrice dei lavori apposito contratto di appalto da registrarsi a tasa fissa.

Sulla base di questo contratto si avvia subito tutta la procedura di riconoscimento del credito d'imposta in relazione all'importo complessivo dell'appalto.

Esaurita la fase amministrativa il bonus è accreditato sul conto fiscale del contribuente ma è disponibile per il 20% subito, pronto per essere girato all'impresa, e per il resto a stato avanzamento lavori così come attestato di volta in volta dal direttore tecnico dei lavori e dal rappresentante legale dell'impresa.

Durante l'esecuzione dei lavori il contribuente sarà responsabile in solido con l'impresa affinché l'opera sia realizzata nei termini previsti dal contratto pena la restituzione del credito d'imposta.

In ogni caso, in relazione all'esperienza maturata in questi anni, si ritiene opportuno che la percentuale dell'intervento sia ridotta all'80% e che sia ampliata la platea dei soggetti abilitati



all'apposizione del visto di conformità ai tributaristi qualificati di cui alla legge n. 4/2013 e certificati a norma UNI 11511:2020.

Ringraziando per l'attenzione, si resta a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento.

Il Presidente nazionale
Prof. Giorgio Berloffia

Il Segretario generale
dott. Roberto Falcone